



Decreto Dirigenziale n. 70 del 06/07/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI ISCHIA . INTERDIZIONE DI DUE AREE DEL PONTILE ITALIA 90N.1
DENOMINATO REDENTORE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- con nota acquisita prot. 0450502 del 12.06.2012 l'ufficio Circondariale Marittimo di Ischia chiedeva un sopralluogo al pontile Italia 90 n.1 denominato Redentore al fine di accertare lo stato dei luoghi e gli eventuali provvedimenti consequenziali da adottare ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica e privata;
- in pari data è stato effettuato sopralluogo da tecnico incaricato, nel corso del quale è emerso che tre travi in legno lamellare costituenti la struttura portante dell'impalcato del pontile risultavano completamente sbullonate agli incastri mentre la trave perimetrale, lato sinistro del pontile, si presentava completamente tranciata in prossimità dell'appoggio.

RAVVISATA

- l'opportunità di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità le aree medesime sono state interdetto ad horas nelle more dell'emissione dell'atto di interdizione;

PRESO ATTO

- della persistenza dello stato di pericolo;

RITENUTO

- necessario di confermare l'interdizione già disposta ad horas in data 12.06.2012 delle aree individuate nell'allegata planimetria al presente decreto di cui costituisce parte integrante, nelle more del ripristino dello stato dei luoghi ;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree del Pontile Italia 90 n.1 denominato Redentore, evidenziate e dimensionate nell'allegata planimetria, nelle more del ripristino dello stato dei luoghi;

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 3

L'interdizione decorre dalla data del 12.06.2012 ed avrà efficacia sino al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Ischia
- al Comune di Ischia;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore
- arch. Massimo Pinto -